



COMUNE DI LOIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINII E CONTRIBUTI
ECONOMICI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 Del 23.12.2008.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni principali**
- Art. 2 - Soggetti beneficiari**
- Art. 3 - Patrocinio**
- Art. 4 - Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico ed individuazione dei soggetti beneficiari**
- Art. 5 - Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico**
- Art. 6 - Criteri per la concessione di forme di sostegno economico**
- Art. 7 - Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico**
- Art. 8 - Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico**
- Art. 9 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**

Art. 1
(Oggetto, finalità e definizioni principali)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte dell'Amministrazione di patrocini e forme di sostegno economiche a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "patrocinio" un riconoscimento morale con il quale il Comune esprime la propria simbolica adesione a una iniziativa di carattere e importanza comunale o che comunque rivesta un particolare interesse per la comunità, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali, celebrative. Con la concessione di patrocinio il comune autorizza i richiedenti all'apposizione del logo del Comune del materiale pubblicitario/divulgativo dell'iniziativa, mentre sono esclusi oneri economici a carico dell'Amministrazione.

b) per "forme di sostegno economico" o "sostegni economici", i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione;

c) per "soggetti beneficiari", i cittadini, le associazioni o gli organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno economico.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. La concessione dei benefici, di cui al presente regolamento, può essere disposta a favore di enti, associazioni, comitati e altre istituzioni di carattere pubblico e/o privato, riconosciute o non riconosciute che attuino interventi nei seguenti settori:

- ✓ Politiche sociali, cooperazione e solidarietà, tutela della pace, libertà e democrazia;
- ✓ Politiche educative, formative e per la prima infanzia;
- ✓ Sport, ricreazione e tempo libero;
- ✓ Politiche giovanili;
- ✓ Sviluppo economico e valorizzazione prodotti tipici;
- ✓ Cultura, spettacolo, turismo e promozione dell'immagine del Comune di Loiano.

Art. 3
(Patrocinio)

1. Il patrocinio è concesso ai soggetti di cui all'art. 2 le cui iniziative, manifestazioni o progetti rispondano ai criteri previsti nel presente regolamento. Con il patrocinio l'Amministrazione si limita ad autorizzare il richiedente all'utilizzo dello stemma del Comune. Il Patrocinio viene

concesso mediante semplice comunicazione scritta del Sindaco. Nel caso in cui oltre al Patrocinio vengano concessi contributi o vantaggi economici, anche sotto forma di concessione in uso di beni o servizi, si rinvia agli articoli seguenti disciplinanti le forme di sostegno economico.

Art. 4

(Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico ed individuazione dei soggetti beneficiari)

1. L'Amministrazione individua periodicamente gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati) e rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche significative per l'attuazione del principio di sussidiarietà, qualificandoli come settori di intervento prioritario. Le linee generali sono definite dalla Giunta Comunale che individua contestualmente i servizi ai quali demandare i successivi adempimenti gestionali.

2. La valutazione delle richieste dei singoli soggetti è condotta mediante procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.

3. L'Amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione e comunque per una percentuale non superiore al 20% delle somme a ciò destinate in bilancio, sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale.

Art. 5

(Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione sollecita periodicamente, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 4, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.

2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per le finalità di cui al presente regolamento, presentano specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali sono precisate sia la quantificazione del sostegno economico richiesto quanto il piano economico complessivo.

3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 6

(Criteri per la concessione di forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 con riferimento ai seguenti criteri:

- a) grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'Amministrazione ai sensi del precedente articolo 4, comma 1;
- b) grado di coerenza / affinità dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto con le funzioni amministrative espressamente delegate al Comune in uno specifico settore di intervento prioritario ;
- c) numero di persone interessate dall'attività;
- d) durata dell'attività.

2. Al fine di definire una valutazione ottimale, l'Amministrazione può attribuire ai criteri dei punteggi.

3. Qualora le proposte presentino profili analoghi o punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata dell'iniziativa.

Art. 7

(Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nel quale sono individuati:

- a) il soggetto destinatario;
- b) l'ammontare del sostegno economico;
- c) l'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico;

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adeguatamente motivato, anche per relazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.

Art. 8

(Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione verifica:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza, chiedendo al soggetto beneficiario un rendiconto dell'attività svolta;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

A tal fine i responsabili dei servizi preposti presentano alla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione dettagliata sui benefici concessi nell'anno precedente, evidenziato anche la coerenza con le linee generali da questa definite.

Art. 9

(Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra Amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativi.